

Deliberazione N. 2 Del 26/01/2015	Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO D'IMPOSTA 2015 – AZZERAMENTO.
--	-----------------	--

L'anno , il giorno **ventisei** del mese di **gennaio**, alle ore **17,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	Si	Boi Paolo	Si
Pilia Luigina	Si	Deidda Elio	No
Pilia Mario	Si	Orrù Antonello	Si
Pilia Roberto	Si	Serra Gianluigi	Si
Podda Caterina	Si		

Sono presenti **12**, ed assenti **1** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO il Decreto Legge del 6 marzo 2014 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito, con modificazioni, in Legge del 2 maggio 2014 n. 68;

PREMESSO che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che, relativamente alla TASI:

- Il presupposto del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. n. 201/2011;
- L'aliquota di base della Tasi è dell'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'**azzeramento**;
- Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa IMU al 31.12.2013, fissata nel 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- Che la legge finanziaria 2015 L. n. 190 del 23.12.2014 ha bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i Comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille;
- Per l'anno 2014 così come per il 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 26 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", approvato con deliberazione del C. C. n. 8 del 08.07.2014, il Consiglio Comunale, con

propria Deliberazione individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

ACCERTATO che i servizi indivisibili erogati dal comune di Ulassai, e previsti nella proposta di Bilancio di previsione 2015 sono stimati come da dettagliato elenco che segue:

• Demografico, stato civile, elettorale e statistico	€ 42.000,00
• Protezione civile	€ 6.000,00
• Polizia Municipale	€ 42.600,00
• Viabilità, e mobilità	€ 25.200,00
• Impianti e rete di illuminazione	€ 64.500,00
• Ambiente	€ 41.000,00
• Servizio vigilanza	€ 36.600,00

per complessivi

€257.900,00

DATO ATTO che in base alla banca data dell'ufficio tributi, il gettito TASI con l'aliquota base del 1 per mille sarebbe pari a circa 113.000,00 e che di conseguenza per la copertura integrale dei costi sarebbe stato necessario effettuare un incremento dell'aliquota base;

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2015, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, con elementi connaturati alla struttura impositiva dell'IMU ed innesti derivanti dalla disciplina della TARI, in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU;

TENUTO CONTO dell'elevata pressione fiscale generale che va a gravare sulle famiglie e sulle imprese locali;

RITENUTO doveroso, per questa Amministrazione, non gravare ulteriormente imponendo un aggiuntivo prelievo ma, per contro, attuare una politica che si dimostri di sicuro impatto positivo sui bilanci familiari e delle imprese locali;

RITENUTO, pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare la TASI anche per l'anno 2015, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali...”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTIO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi,

DELIBERA

DI AZZERARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e ss. mm. e ii.;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

